

9) MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

- O M I S S I S -

- Il Senato Accademico,,
- VISTO lo Statuto di questa Università, così come modificato con Decreto Rettorale prot. n. 29853-I/2 Rep. D.R. 1013-2018, del 27.09.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 241 del 16.10.2018;
 il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale prot. n. 15271-I/3 - rep. n. 805-2014 – del 12.06.2014;
 il Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con D.R. n. 1459/2017 (prot. n. 36588-I/3 del 21/12/2017), il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Foggia e, in particolare, l'art. 3 (organi della scuola);
- CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del S.S.N. appartenenti alla rete formativa della Scuola, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Interim. 4 febbraio 2015, n. 68, nonché da due rappresentanti degli specializzandi;
 che il Direttore è eletto, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo, tra i professori ordinari della Scuola di Specializzazione;
 che il Consiglio detta le linee generali della formazione specialistica e individua le strutture pubbliche o private da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi;
 che il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola, convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede, esercita le funzioni proprie dei Presidenti dei Corsi di Studio e, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Interim. 4 febbraio 2015, n. 68, è rappresentato da un professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede amministrativa;
- VISTE la delibera Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 16.11.2021 (p. 11 - *"Parere sulla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria"*);
 la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 18.11.2021 (p. 16 - *"Proposta di modifica del Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria"*);
- VALUTATA la necessità, nel caso di Scuole di nuova costituzione e nelle more della costituzione degli organi di gestione della Scuola, di prevedere l'attribuzione temporanea delle funzioni del Consiglio di Scuola e del Direttore di Scuola ad altri soggetti interni alla struttura così da garantire il corretto avvio delle attività e il relativo corretto funzionamento della Scuola;
- ATTESA la necessità, quindi, di proporre una modifica al vigente Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, attraverso le previsioni della delega temporanea delle funzioni proprie del Consiglio di Scuola e del Direttore di Scuola, nel caso di Scuole di nuova costituzione;
- TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito,

DELIBERA

- di approvare, per quanto di propria competenza, la modifica del Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con D.R. n. 1459/2017 (prot. n. 36588-l/3 del 21/12/2017), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo (3-bis), come di seguito riportato:

«Articolo 3 bis – Scuole di nuova attivazione

- 1) *In caso di Scuola di nuova istituzione, finché non è costituito il Consiglio di Scuola, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Dipartimento di afferenza che, con apposita delibera, designa, in rapporto agli insegnamenti da attivare, i docenti che costituiscono il Consiglio di Scuola;*
 - 2) *finché non è costituito il Consiglio di Scuola, le funzioni di Direttore vengono assunte dal Direttore di Dipartimento o suo delegato in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo, fatto salve diverse disposizioni normative, ministeriali o diverse modalità previste negli accordi di collaborazione interuniversitaria inerenti le scuole di specializzazione attivate in collaborazione con altri Atenei;*
 - 3) *il Consiglio di Scuola, costituito ai sensi del succitato comma 1, elegge il Direttore della Scuola con le modalità previste dall'art. 3 comma 3 del Regolamento di Ateneo sulle scuole di specializzazione di area sanitaria».*
- di approvare il nuovo testo del Regolamento con la modifica sopra riportata, che si allega con il n. 8 al presente verbale;
 - di auspicare l'organizzazione di un incontro tra il Rettore e i soggetti coinvolti nella gestione delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, al fine di valutare le risultanze istruttorie relative ai fondi concernenti il funzionamento delle Scuole stesse;
 - di dare mandato al Rettore di effettuare una ricognizione in merito a tutti gli elementi emergenti in materia di utilizzo delle risorse relative al funzionamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, al fine di individuare le soluzioni più idonee in ordine agli stanziamenti da disporre nell'ambito del bilancio dell'Ateneo e alle eventuali ulteriori modifiche da apportare al Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area amministrazione, contabilità, ricerca, alta formazione e processi av - dipartimenti di medicina - servizio scuole di specializzazione e medical education.*
- C.C.: *preside facoltà medicina;*
- *direttori dipartimento area medica;*
- *segreteria del rettore;*
- *servizio organi collegiali, normativa e procedure elettorali.*

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Agostino SEVI)